



REGIONE TOSCANA
UFFICI REGIONALI GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DEL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 02/08/2021 (punto N 33)

Delibera

N 786

del 02/08/2021

Proponente

STEFANIA SACCARDI

DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

Pubblicità / Pubblicazione Atto pubblicato su BURT e Banca Dati (PBURT/PBD)

Dirigente Responsabile Paolo BANTI

Direttore Roberto SCALACCI

Oggetto:

Integrazione alla D.G.R. n. 691 del 05/07/2021 "Calendario Venatorio 2021/2022" per la specie Moriglione (Aythya ferina).

Presenti

Eugenio GIANI

Stefania SACCARDI

Stefano BACCELLI

Simone BEZZINI

Stefano CIUOFFO

Leonardo MARRAS

Monia MONNI

Alessandra NARDINI

Serena SPINELLI

ALLEGATI N°0

STRUTTURE INTERESSATE

Denominazione

DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” ed in particolare l’articolo 18;

Vista la legge regionale Toscana 12 gennaio 1994, n. 3 “Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” ed in particolare l’articolo 30 come modificato dalla legge regionale 31 maggio 2013, n. 27 “Disposizioni di semplificazione di carattere settoriale. Modifiche alla l.r. 23/2007, alla l.r. 1/2009, alla l.r. 35/2011 e alla l.r. 3/1994. Abrogazione parziale della l.r. 40/2009”;

Vista la legge regionale Toscana 10 giugno 2002, n. 20 “Calendario venatorio e modifiche alla legge 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) ed in particolare gli articoli 1 (Stagione venatoria e giornata di caccia), 2 (Giornata di caccia), 3 (Modalità e forme di caccia), 4 (Carniere giornaliero), 5 (Allenamento ed addestramento cani), 6 (Tesserino venatorio), modificati dalla legge regionale 1 marzo 2016 n. 20 "Riordino delle funzioni amministrative in materia di caccia e pesca nel mare e nelle acque interne in attuazione della l.r. 22/2015 . Modifiche alle leggi regionali 3/1994, 3/1995, 20/2002, 7/2005 e 66/2005”;

Vista la direttiva comunitaria n. 2009/147/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici;

Visto il decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 ottobre 2007, e successive modificazioni, con il quale sono state dettati i criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e Zone di Protezione Speciale (ZPS);

Vista la deliberazione della Giunta regionale del 16 giugno 2008, n. 454 “D.M. 17.10.2007 del Ministero Ambiente e tutela del Territorio e del Mare – Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a zone speciali di conservazione (ZSC) e zone di protezione speciale (ZPS) – Attuazione”;

Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 691 del 05.07.2021 che approva il Calendario Venatorio regionale per la stagione 2021/2022;

Richiamati:

- la “Guida alla disciplina della caccia nell’ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici – Direttiva Uccelli selvatici” di seguito chiamata “guida interpretativa”;
- il documento “Sintesi dello stato di conservazione delle specie oggetto di prelievo venatorio ai sensi della legge 11 febbraio 1992 n. 157 e successive modificazioni” prodotto da ISPRA nel gennaio 2009;

- i documenti della Commissione Europea sullo stato delle popolazioni degli uccelli: la Red List of European Birds 2015; il Report ex Articolo 12 degli Stati Membri UE; la classificazione globale IUCN;
- i documenti “Farmland Bird Index nazionale e andamenti di popolazione delle specie nel periodo 2000-2014 in Italia” Rete Rurale Nazionale e LIPU (2015) e “Farmland Bird Index nazionale e andamenti di popolazione delle specie nel periodo 2000-2017 in Italia” Rete Rurale Nazionale e LIPU (2018) ;
- i riferimenti bibliografici più recenti di studio sulla migrazione degli uccelli, le fonti raccomandate dalla Commissione Europea, in particolare il sito Euro Bird Portal che riporta la fenologia stagionale degli uccelli nel corso dell’anno;
- i più recenti risultati di studio e ricerca scientifica eseguiti con la tecnologia della telemetria satellitare;
- i dati dei prelievi in Toscana relativi alla lettura dei tesserini venatori regionali, analizzati per una serie di 21 stagioni venatorie consecutive dal 1998/99 al 2019/2020 e rapportati al numero di cacciatori, secondo le statistiche di prelievo raccolti, conservati e catalogati dagli uffici regionali;
- i dati derivanti dalla APP “Toscaccia” tesserino venatorio regionale che confluiscono in tempo reale in un apposito portale a disposizione di ISPRA;
- l'articolo 18, comma 1, della legge 157/1992 che stabilisce i termini (terza domenica di settembre - 31 gennaio) entro i quali è possibile esercitare l’attività venatoria, associando a quattro gruppi di specie cacciabili i rispettivi periodi di caccia;
- l’articolo 18, comma 1 bis, della legge 157/1992, introdotto dall’art. 42 della legge 96/2010, che stabilisce che l’esercizio venatorio è vietato, per ogni singola specie: a) durante il ritorno al luogo di nidificazione; b) durante il periodo della nidificazione e le fasi della riproduzione e della dipendenza degli uccelli;

Premesso che:

- la normativa vigente (legge 157/92, art. 18), prevede l’arco temporale terza domenica di settembre-31 gennaio per il prelievo della specie moriglione;
- la specie è classificata “Vulnerabile” sia in Unione Europea, sia in Europa, dalla Red List of European Birds, 2015 documento ufficiale della Commissione Europea;
- la specie è classificata “Vulnerabile” anche dall’IUCN, ma la relativa scheda IUCN dimostra che il prelievo venatorio non è un fattore di maggiore criticità per la specie medesima ;
- i dati dei censimenti invernali della specie in Italia dimostrano una ripresa della popolazione svernante negli anni 2017-2019 in tre siti chiave per le presenze della specie dimostrando un miglioramento della situazione demografica delle popolazioni che trascorrono l’inverno in Italia;

- la tendenza della popolazione svernante in Toscana dal 2007 al 2019 è di aumento, in particolare dal 2010 al 2019, in un arco temporale di 13 anni in cui la stagione venatoria si è sempre svolta dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio (Centro Ornitologico Toscano: dati censimenti invernali IWC 2007-2019 nelle zone umide toscane);
- i dati dei prelievi in Toscana, analizzati per una serie di 21 stagioni venatorie consecutive dal 1998/99 al 2019/20, dimostrano un leggero incremento del prelievo rapportato al numero di cacciatori per ciascuna annata. Il carniere annuale regionale risulta inoltre numericamente limitato rispetto ai contingenti in transito;
- l'analisi combinata dei dati della popolazione svernante con quelli dei prelievi dimostra che la stagione di caccia dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio è compatibile con la conservazione favorevole della specie in Italia e in Toscana;
- la data di fine periodo di riproduzione e dipendenza indicata nel documento Key concepts (prima decade di agosto) è precedente rispetto alla data di apertura della caccia a tale specie;
- la data di inizio della migrazione prenuziale indicata nel documento Key concepts coincide con la data di chiusura della caccia a tale specie;
- la quasi totalità delle zone umide toscane di maggior interesse per lo svernamento ed il transito di specie cacciabili della famiglia degli Anatidi e dei Rallidi insiste all'interno di aree protette di interesse nazionale, regionale o locale interdette all'attività venatoria, circostanza quest'ultima che rende praticamente ininfluenza il "disturbo" arrecato nelle aree residue dalla stessa attività venatoria alle specie cacciabili e non cacciabili che abitano le zone umide;
- in applicazione del criterio di omogeneità si intende unificare la data di chiusura della caccia delle specie appartenenti alla famiglia degli Anatidi.

Richiamata la richiesta di parere sulle proposte di calendario venatorio regionale per la stagione 2021-2022 inviata ad ISPRA, di cui prot. n. 202634 del 07.05.2021, agli atti presso il Settore "Attività faunistico venatoria, Pesca dilettantistica, Pesca in mare", contenente quanto sopra riportato per la specie Moriglione;

Visto il parere su dette proposte di calendario venatorio regionale per la stagione 2021-2022 inviato da ISPRA di cui prot. 30115 del 08.06.2021, agli atti presso il Settore "Attività faunistico venatoria, Pesca dilettantistica, Pesca in mare", nel quale l'Istituto non ritiene di esprimere valutazioni tecniche circa la cacciabilità della specie e la modalità con cui esercitare il prelievo su tali specie, rinviando alla nota del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. 0039696 del 28.05.2020, in cui si chiede che la caccia a moriglione e pavoncella sia sospesa al fine di evitare rischi di apertura di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea;

Considerato che la posizione dell'I.S.P.R.A. non può essere condivisa per le seguenti specifiche motivazioni:

- l'Accordo AEWA è un accordo di diritto internazionale cui l'Italia ha aderito con la L. n. 66/2006 e l'UE con decisione 2006/871/CE del Consiglio del 18.7.2005; tale accordo trova applicazione nell'ordinamento italiano se e in quanto recepito secondo la procedura di cui all'art. 18 L. 157/1992 che, al comma 3, dispone che sia il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste, d'intesa con il Ministro dell'Ambiente, sentito l'ISPRA, a disporre eventuali

variazioni dell'elenco delle specie cacciabili; il che non è avvenuto per quanto concerne Pavoncella e Moriglione che dunque restano cacciabili nell'arco temporale stabilito dal comma 1 dell'art. 18 L. 157/1992;

- anche la Direttiva 2009/147/CE c.d. Uccelli considera Pavoncella e Moriglione specie ancora cacciabili, dal momento che l'accordo AEWA non ha ancora efficacia vincolante neppure nell'ordinamento comunitario, in quanto sulle modifiche della classificazione della specie suddetta la Commissione ha espresso riserva anche per gli Stati membri;

- l'invito alla sospensione del prelievo venatorio proveniente dagli apparati burocratici della Commissione Europea non si fonda direttamente sulla nuova classificazione delle suddette specie di cui all'emendamento dell'accordo AEWA, ancora oggetto di riserva apposta dalla Commissione Europea anche per gli Stati membri e, dunque, per l'Italia, e, quindi, sull'esistenza di un divieto tassativo ed inderogabile di prelievo, ma sull'art. 7 della Direttiva Uccelli e su una valutazione discrezionale della sospensione del prelievo alla luce del principio di precauzione e dei dettami di cui alla Guida interpretativa relativa alla Direttiva Uccelli in materia di caccia sostenibile (T.A.R. Calabria, sentenza n. 1470/2020; T.A.R. Liguria, sentenza n. 568/2020);

- come riconosciuto anche dalla giurisprudenza *“il progetto denominato EU-Pilot, istituito ai sensi del punto 2.2. della comunicazione della Commissione europea 5.9.2007, COM(2007) 502, costituisce una forma di dialogo “strutturato” tra la Commissione EU ed uno Stato membro al fine di risolvere preventivamente una “possibile” violazione del diritto dell'UE, e di evitare di ricorrere a procedimenti formali d'infrazione ex art. 258 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea; (...) la mera pendenza del caso EU-Pilot 6955/14/ENVI non integri – di per sé – accertamento del mancato rispetto della normativa comunitaria”* (T.A.R. Toscana sentenza n. 390/2016; T.A.R. Liguria, sez. II, sentenza n. 105/2016)

- il Consiglio di Stato con l'ordinanza, Sez. III, n. 5249 del 18 ottobre 2019, successiva alla nota del Ministero dell'Ambiente 9 luglio 2019 n. 16169 che, con riferimento all'Accordo AEWA, invitava le Regioni a non prevedere il prelievo venatorio di Moriglione e Pavoncella, ha ritenuto cacciabili le suddette specie;

- il Consiglio di Stato nell'ordinanza cautelare n. 8307/2020 ha riconosciuto che il divieto di cui all'accordo AEWA non è ancora pienamente operativo, e che fino a tale piena operatività il prelievo delle due specie alla luce della attuale condizione di vulnerabilità deve essere reso sostenibile attraverso un piano definibile “piano d'azione specifico”;

- nella Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva “Uccelli Selvatici” si legge, con riferimento alle specie di uccelli il cui stato di conservazione sia insoddisfacente, che *“2.4.24. (...) il fatto di autorizzare la caccia di una determinata specie può costituire un forte incentivo alla gestione degli habitat e influire su altri fattori che incidono sulla diminuzione della popolazione, contribuendo in tal modo all'obiettivo del ripristino di uno stato di conservazione soddisfacente. 2.4.25 Il problema dell'opportunità di autorizzare la prosecuzione della caccia di specie aventi uno stato di conservazione insoddisfacente è stato posto durante le discussioni relative all'ultima modifica dell'allegato II della direttiva proposta dalla Commissione. Al punto 2.7 della relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori del Parlamento europeo sulla proposta di modifica della direttiva “Uccelli selvatici” presentata dalla Commissione nel 1999 si afferma che nel caso di una specie in declino la caccia non può per definizione essere sostenibile, a meno che non faccia parte di un piano di gestione adeguato che preveda anche la conservazione degli habitat e altre misure in grado di rallentare e di invertire la tendenza al declino.*

2.4.26 I piani di gestione diretti al ripristino dei livelli di popolazione delle specie devono essere applicati a tutte le popolazioni, sia periferiche che centrali. In effetti, le popolazioni periferiche possono svolgere un ruolo particolarmente importante nel processo di adattamento delle specie all'evoluzione ambientale, processo che, in ambito europeo, risulta fondamentale. Inoltre tali piani

possono essere elaborati a differenti livelli territoriali (ad esempio a livello comunitario, nazionale o locale)”;

- la Guida interpretativa per sua stessa affermazione non ha carattere legislativo, ma si limita a fornire indicazioni sull'applicazione delle regole vigenti ed è destinata a calarsi in ordinamenti nazionali e regionali diversi tra loro di cui deve tenere conto;

- che nell'ambito dell'ordinamento regionale toscano l'art. 2 comma 1 lett. f), della Legge Regionale n.3/94 e ss.mm.ii., prevede che l'ATC *“predispone programmi di miglioramento ambientale comprendenti coltivazioni per l'alimentazione della fauna selvatica, il ripristino di zone umide e fossati, la differenziazione delle colture, l'impianto di siepi, cespugli ed alberature, l'adozione di tecniche colturali e attrezzature atte a salvaguardare nidi e riproduttori, nonché l'attuazione di ogni altro intervento rivolto all'incremento e alla salvaguardia della fauna selvatica”*;

- che l'art. 2 comma 5, del DPGR 5 settembre 2017 n. 48/R, recita: *“almeno il 30 per cento dei proventi derivanti dalle quote di iscrizione all'ATC deve essere utilizzato per operazioni di riequilibrio faunistico e miglioramento ambientale finalizzato all'incremento della piccola fauna selvatica stanziale e migratoria”*;

- che, pertanto, il miglioramento ambientale e la conservazione degli *habitat* è un obiettivo legislativo ed amministrativo permanente in Regione Toscana al cui perseguimento sono destinate le risorse provenienti dalle quote di iscrizione agli ATC dei cacciatori;

- che la specie moriglione anche nelle precedenti stagioni venatorie è già stata assoggettata a notevoli limiti di prelievo (2 capi al giorno e 10 capi l'anno per ciascun cacciatore), il che, unitamente al costante impegno istituzionale per il miglioramento ambientale e la conservazione degli *habitat* e alla pianificazione del territorio regionale, nel cui ambito si prevedono numerose aree Ramsar e zone umide protette, è di fatto una forma di piano di gestione, con il sostanziale rispetto della Guida interpretativa;

- che la popolazione svernante in Europa è stimata in 510.000-1.140.000 individui (BirdLife International 2015 - European Red List of Birds. Luxembourg: Office for Official Publications of the European Commission.)

- che la specie è inserita nell'accordo AEWA (African-Eurasian Migratory Waterbird agreement) nella Tabella 1 colonna A categoria 1b;

- che in Toscana il moriglione è monitorato in modo preciso nel corso dei censimenti invernali di metà gennaio IWC, i cui dati confluiscono nel database nazionale coordinato e gestito da ISPRA. Sono disponibili i dati dal 1984 al 2019 (Arcamone, E. Dall'Antonia P. Puglisi L., 2007. Lo svernamento degli uccelli acquatici in Toscana: 1984-2006. Centro Ornitologico Toscano. Regione Toscana. Biblioteca della Giunta Regionale Toscana; Centro Ornitologico Toscano.2020. Dati censimenti uccelli acquatici svernanti 2007-2019). Le aree più importanti nel periodo 1984-2006 sono la macroarea Burano-Orbetello, che ospita l'80% della popolazione svernante, seguita dalla bassa Valdichiana e da altri siti che non superano i 100 soggetti presenti di media. Nel periodo 1984-2006 la media delle presenze in Toscana è stata di 3083 individui, mentre nel periodo 2007-2019 la media è stata di 2087 capi. Per la popolazione svernante si può notare che dal 2010 vi è una tendenza all'aumento e che l'entità del contingente svernante varia fra i 1400 e i 2800 capi circa.

- che il numero degli abbattimenti dichiarati in Regione Toscana nei tesserini venatori (inclusi quelli provenienti dal tesserino elettronico della recente applicazione Toscaccia) varia nelle diverse stagioni fra 166 e 1154 capi, con una media di 625 individui. L'indice di prelievo medio per tesserino, ossia dei cacciatori attivi per ogni stagione, mostra delle fluttuazioni con una tendenza al moderato incremento sul lungo periodo;

- che la Regione Toscana intende seguire quanto indicato da ISPRA nel proprio parere relativo al Calendario Venatorio 2020/2021, il quale per il moriglione prevedeva un prelievo stagionale di 10 capi per cacciatore e giornaliero di 2 capi per cacciatore, *“in attesa dell'elaborazione da parte di ISPRA dei due Piani di gestione previsti per il corrente anno”*, cosa che non si è ad oggi verificata;

- la giurisprudenza ritiene che il limite di prelievo stagionale sia uno “*strumento complementare di tutela della fauna selvatica, la cui utilizzazione potrebbe condurre ad una disciplina dell’esercizio della caccia più restrittiva*” (Consiglio di Stato, Sez. III, ordinanza n. 5771/2018).
- che il principio di precauzione deve armonizzarsi con il principio di proporzionalità, come riconosciuto dalla giurisprudenza in materia (T.A.R. per la Lombardia, sezione staccata di Brescia, Sez. I), sentenza n. 1225/2017; Consiglio di Stato, Sez. III, decisione 3 ottobre 2019 n. 6655).
- che, pertanto, la Regione Toscana, in considerazione dello stato di particolare vulnerabilità in cui versa la specie e ad ulteriore tutela della specie medesima, in ossequio ai principi di precauzione e proporzionalità, intende introdurre una disciplina ancora più restrittiva del prelievo della medesima attraverso la previsione di un tetto massimo prelevabile, inferiore al quantitativo prelevato nell’ultima stagione venatoria in cui è stata consentita la caccia alla specie, come risultante dai dati tratti dai tesserini venatori agli atti del Settore;
- che si intende, dunque, stabilire per la specie moriglione:
 - o prelievo della specie dal 19 settembre 2021 al 31 gennaio 2022;
 - o un prelievo massimo di 10 capi per cacciatore, con un massimo di 2 capi al giorno;
 - o un limite massimo di prelievo a livello regionale pari a 400 capi annui (pari circa allo 0,08% della popolazione europea minima stimata)
 - o che tutti i capi prelevati devono essere segnati subito dopo l’abbattimento accertato nel tesserino venatorio regionale digitale (app Toscaccia), in maniera da poter disporre l’eventuale sospensione anticipata del prelievo in caso di raggiungimento del numero massimo dei capi prelevabili;

a voti unanimi

DELIBERA

1. di integrare per la specie Moriglione (*Aythya ferina*) la Delibera della Giunta Regionale n. 691 del 05.07.2021 che approva il Calendario Venatorio regionale per la stagione 2021/2022, con quanto stabilito nella presente Delibera;
2. di stabilire il prelievo della specie dal 19 settembre 2021 al 31 gennaio 2022;
3. di stabilire un limite massimo di prelievo a livello regionale pari a 400 capi annui, un prelievo massimo di 10 capi per cacciatore, con un massimo di 2 capi al giorno;
4. di stabilire che tutti i capi prelevati devono essere segnati subito dopo l’abbattimento accertato nel tesserino venatorio regionale digitale (app Toscaccia);
5. di stabilire che la Regione può prevedere alla sospensione del prelievo del moriglione al raggiungimento del 90% del numero dei capi prelevabili; l’eventuale sospensione del prelievo sarà segnalata nella pagina web del Settore Attività Faunistico Venatoria, Pesca Dilettantistica, Pesca in Mare della Regione Toscana;
6. di precisare che il mancato rispetto della presente delibera sarà sanzionato ai sensi dell’art. 58 lett. q) L.R. 3/94.

7. resta fermo quanto altro previsto dalla Delibera della Giunta Regionale n. 691 del 05.07.2021.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 18 della l.r. 23/2007.

Il Segretario della Giunta

Il Dirigente Responsabile
PAOLO BANTI

Il Direttore
ROBERTO SCALACCI